



N. 1791-A

Relazione orale
Relatori COMPAGNA e LUMIA

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 2^a E 3^a RIUNITE

(2^a - GIUSTIZIA)

(3^a - AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 2 aprile 2015

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto con il Ministro dell'interno
con il Ministro della giustizia
con il Ministro della difesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro dello sviluppo economico
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e con il Ministro per gli affari europei**

(V. Stampato Camera n. 2124)

approvato dalla Camera dei deputati il 3 marzo 2015

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 marzo 2015*

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 3
- della 5^a Commissione permanente » 4
- della 14^a Commissione permanente » 5

- Disegno di legge: testo approvato dalla Camera dei deputati e
testo proposto dalle Commissioni riunite » 8

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: COCIANCICH)

sul disegno di legge

31 marzo 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FRAVEZZI)

sul disegno di legge

1° aprile 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: MARAN)

sul disegno di legge

31 marzo 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge,
considerato che:

il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, oltre a prevedere la ratifica degli Emendamenti, adottati l'8 luglio 2005, alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 1980, detta altresì specifiche disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale;

i primi due articoli recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Emendamenti alla citata Convenzione, mentre l'articolo 3 reca alcune definizioni, in aggiunta a quelle già contenute nella Convenzione;

l'articolo 4, comma 1, individua le autorità competenti, in ottemperanza all'articolo 2A della Convenzione, mentre il comma 2 individua i compiti dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 45 del 2014 (attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi);

l'articolo 5, comma 1, assegna al Ministero dell'interno il compito di definire gli scenari di riferimento della minaccia alle materie e alle installazioni nucleari al fine di predisporre i piani di protezione fisica;

l'articolo 6 sancisce la necessità per l'esercente di installazioni nucleari di ottenere un'autorizzazione (nulla osta) per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari e definisce i termini per il suo rilascio;

l'articolo 7 affida al Ministero dell'interno il coordinamento dei piani di intervento per il recupero e la messa in sicurezza delle materie nucleari;

l'articolo 8 introduce nel codice penale un nuovo articolo 433-*bis*, rubricato «*Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari*», attribuendone la competenza al tribunale in composizione collegiale;

l'articolo 9 prevede che, in caso di inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, vi sia un previo intervento dell'autorità competente al fine del ripristino delle condizioni previste e, in caso di mancato adempimento a quanto prescritto, la sospensione del provvedimento autorizzativo o, nei casi più gravi, la revoca;

l'articolo 10 sanziona, tanto con previsione di illeciti penali quanto di illeciti amministrativi, l'uso non autorizzato di materiale nucleare, con le conseguenze che ciò può provocare nell'uomo e nell'ambiente. In particolare, l'articolo 10, comma 1, introduce nel codice penale, all'articolo 437-*bis*, il delitto di traffico e abbandono di materie nucleari, in larga parte sovrapponibile peraltro all'articolo 452-*sexies* del codice penale, come previsto dall'A.S. 1345, in materia di delitti contro l'ambiente;

l'articolo 11 incide sul decreto legislativo relativo alla responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, mentre l'articolo 12 abroga la legge n. 704 del 1982;

ricordato che:

la Convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare e i relativi Emendamenti, aperta alla firma a Vienna e New York il 3 marzo 1980, è l'unico strumento internazionale vincolante sulla protezione fisica del materiale nucleare e fissa misure relative alla prevenzione, alla detenzione e alla sanzione delle violazioni in tale campo. La Convenzione è in vigore a livello internazionale dall'8 febbraio 1987, mentre è in vigore per l'Italia – che ne ha autorizzato la ratifica con la legge n. 704 del 1982 – dal 6 ottobre 1991;

gli Emendamenti oggetto del provvedimento in esame furono approvati da una Conferenza diplomatica convocata nel luglio 2005 allo scopo di modificare la Convenzione e rafforzarne le disposizioni; necessità via via più sentita dopo gli avvenimenti dell'11 settembre 2001. Gli Emendamenti approvati sono 14 e hanno lo scopo di estendere l'ambito della Convenzione, prevedendo la protezione fisica del materiale nucleare usato per scopi pacifici, durante l'utilizzo, l'immagazzinamento o il trasporto, nonché la prevenzione e la punizione dei reati riguardanti detto materiale e i relativi impianti. Gli Stati contraenti hanno l'obbligo di elaborare e attuare misure volte a garantire in modo efficace l'attuazione della Convenzione per prevenire, in particolare, il furto o la sparizione delle materie nucleari di cui sono responsabili, così come il sabotaggio degli impianti nucleari che si trovano sul loro territorio;

ricordato che l'ordinamento dell'Unione europea attribuisce esclusivamente agli Stati membri la responsabilità di decidere di ricorrere, o meno, all'energia nucleare;

rilevato che, nell'ordinamento dell'Unione europea, sono in vigore:

il regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, che ha introdotto un nuovo regime comunitario per la dichiarazione delle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri;

la direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane, recepita con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52;

la direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, che si pone l'obiettivo di garantire un'adeguata protezione pubblica da tali spedizioni;

la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, sulla sicurezza nucleare, con la quale è stato istituito un quadro giuridico comune dell'UE per la sicurezza degli impianti nucleari. Gli Stati membri sono tenuti a istituire quadri nazionali relativi ai requisiti di sicurezza nucleare, alla concessione di licenze alle centrali nucleari, alla supervisione e alla garanzia dell'esecuzione. La direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185;

la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, su un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, con la quale è stato istituito un quadro giuridico dell'UE per la gestione dei rifiuti in Europa, recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45;

richiamato, infine, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che dà attuazione alle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili;

non sussistendo procedure di infrazione relativamente ai citati atti dell'Unione e non ravvisandosi, allo stato, motivi di incompatibilità con la normativa dell'Unione europea;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 20 della Convenzione.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) per «protezione fisica attiva» si intende la protezione fornita dalle misure e dalle azioni volte ad impedire o contrastare atti di sottrazione illecita di materie nucleari o di sabotaggio contro materie o installazioni nucleari;

b) per «protezione fisica passiva» si intende la protezione fornita dalle strutture, dai sistemi e dalle procedure di sorveglianza presso le installazioni nucleari per proteggere le materie nucleari da atti di sottrazione illecita e le materie e le installazioni nucleari da atti di sabotaggio;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

*(Definizioni)**Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) per «piano di protezione fisica» si intende l'insieme delle misure di protezione fisica passiva adottate dall' esercente di un'installazione nucleare o da un vettore autorizzato, comprendenti le modalità d'interfaccia con le azioni di protezione fisica attiva e, nel caso di trasporto, la relativa proposta di programma;

d) per «autorizzazioni» si intendono il nulla osta per la protezione fisica passiva e l'attestato di protezione fisica passiva di cui all'articolo 6, ivi compreso il quadro prescrittivo ad essi associato.

Art. 4.

(*Autorità competenti*)

1. Per dare attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione, come emendata, sono individuate le seguenti autorità competenti, che operano in stretto coordinamento tra loro:

a) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli adempimenti di cui all'articolo 5 della Convenzione, come emendata, e per la comunicazione, attraverso i canali internazionali previsti, dei pertinenti punti di contatto;

b) il Ministero dell'interno, quale autorità competente per:

1) la protezione fisica attiva delle installazioni nucleari e delle materie nucleari anche in corso di trasporto;

2) la collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli adempimenti di cui alla lettera a);

c) il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità competente per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 4.

(*Autorità competenti*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quale autorità competente per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia ambientale.

2. L'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45:

a) esercita i controlli sulla protezione fisica passiva per mezzo degli ispettori di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

b) formula pareri tecnici alle amministrazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d);

c) procede all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 10, comma 3.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14 dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, le competenze di cui al comma 2 del presente articolo sono esercitate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Art. 5.

(Scenari di riferimento e piani di protezione fisica)

1. Il Ministero dell'interno definisce gli scenari di riferimento per la predisposizione dei piani di protezione fisica dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'autorità di cui all'articolo 4, comma 2.

2. I requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) procede all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 10, comma 1.

3. *Identico.*

Art. 5.

(Scenari di riferimento e piani di protezione fisica)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge.

Art. 6.

(Protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari)

1. L' esercente di un' installazione nucleare deve essere munito di nulla osta per la protezione fisica passiva, rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2, che formulano eventuali prescrizioni.

2. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 1, l' esercente presenta al Ministero dello sviluppo economico un piano di protezione fisica.

3. Nel caso di trasporto di materie nucleari, il vettore autorizzato deve essere munito di un attestato di protezione fisica passiva rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere obbligatorio dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2. Copia dell'attestato è trasmessa al Ministero dell'interno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai fini del rilascio dell'attestato, il trasportatore autorizzato presenta un piano di protezione fisica.

4. Sulla base del piano di protezione fisica, il Ministero dell'interno stabilisce il li-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 6.

(Protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

vello di protezione fisica attiva necessario e, in caso di trasporto, autorizza il relativo programma di trasporto.

Art. 7.

(Recupero e messa in sicurezza delle materie nucleari)

1. Il Ministero dell'interno, anche a seguito delle comunicazioni previste dall'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, coordina gli interventi e predispone, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un piano d'intervento per il recupero e la messa in sicurezza di materie nucleari, fermi restando gli obblighi di informazione alla popolazione sui rischi e sul comportamento da adottare in caso di emergenza.

Art. 8.

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 433 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 433-bis. - *(Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari)*. - Chiunque tenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da quattro a otto anni.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da cinque a venti anni».

2. All'articolo 33-bis, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, dopo le pa-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 7.

(Recupero e messa in sicurezza delle materie nucleari)

Identico

Art. 8.

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

role: «433, terzo comma,» sono inserite le seguenti: «433-bis, secondo comma,».

Art. 9.

(Inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni)

1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'articolo 10, comma 3, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, l'autorità di cui all'articolo 4, comma 2, formula specifiche prescrizioni al fine di ripristinare le condizioni ivi previste, comunicando tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le inosservanze riscontrate e le prescrizioni impartite.

2. Nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, acquisite le eventuali giustificazioni del titolare del provvedimento autorizzativo, d'intesa con il Ministero dell'interno, su segnalazione dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2, dispone la sospensione del provvedimento autorizzativo.

3. Nel caso di gravi e reiterate inosservanze, il Ministero dello sviluppo economico revoca l'autorizzazione, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere obbligatorio dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Nei provvedimenti di sospensione o revoca devono essere indicate, ove necessario, le disposizioni per garantire la protezione fisica delle materie, la sicurezza nucleare, la protezione sanitaria dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 9.

(Inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni)

1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'articolo 10, comma **1**, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, l'autorità di cui all'articolo 4, comma 2, formula specifiche prescrizioni al fine di ripristinare le condizioni ivi previste, comunicando tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le inosservanze riscontrate e le prescrizioni impartite.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.

(Introduzione dell'articolo 437-bis del codice penale e sanzioni amministrative)

1. Al capo I del titolo VI del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 437 è aggiunto il seguente:

«Art. 437-bis. - (Traffico e abbandono di materie nucleari). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, utilizza, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, trasforma, procura ad altri, detiene, trasferisce o disperde nell'ambiente materie nucleari di qualsiasi tipo idoneo a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all'ambiente. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona le materie di cui al periodo precedente o che se ne disfa illegittimamente.

Si applica la pena della reclusione da otto a venti anni e della multa da euro 80.000 a euro 500.000 se dal fatto di cui al primo comma deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;**
- 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.**

Se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 10.

(Sanzioni amministrative per l'inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni)

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,» è inserita la seguente: «437-bis,».

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione che non rispetti le disposizioni ivi contenute è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8.000 a euro 50.000.

Art. 11.

*(Modifica al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231)*

1. All'articolo 25-undecies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) per la violazione dell'articolo 437-bis la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;».

Art. 12.

(Abrogazione)

1. L'articolo 3 della legge 7 agosto 1982, n. 704, è abrogato.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Soppresso

1. Identico.

Soppresso

Soppresso

